



ISTITUTO COMPRENSIVO ILARIA ALPI
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CORSO NOVARA, 26 - 10152 TORINO - TEL. 011/01167930
CODICE FISC. N. 97796290019 - WWW.ICILARIAALPITORINO.EDU.IT
E-MAIL: TOIC8BD00X@istruzione.it – PEC: TOIC8BD00X@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 120 del 29/09/2021



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 21 della L. 59/97;

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275/99 "autonomia delle Istituzioni Scolastiche" – curricoli e ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 7, comma 6 del DLgs 165/01 modificato dal DLgs 150/09 di attuazione della L. 15/09;

VISTO l'art. 43 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO in particolare l'art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del T.U. n. 297/94 (Attribuzioni del Consiglio di Circolo o di Istituto e della Giunta Esecutiva);

VISTE le delibere del Collegio dei docenti per la definizione/aggiornamento del PTOF annualmente definite;

VISTE le delibere del Commissario straordinario per l'approvazione della definizione/aggiornamento del PTOF annualmente definite;

VISTO il D.L. n. 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).

VISTA la Circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T. D. nelle P.A.);

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice degli appalti";

VISTE le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 50/16;

VISTO il D.Lgs 56/17;

CONSIDERATA la necessità di reperire esperti interni con cui sottoscrivere contratti di prestazione d'opera per le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

TENUTO CONTO che a volte si rende necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte all'attuazione di attività inserite nel PTOF per le quali non esistono risorse professionali interne;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;

VISTA la Circolare Ministeriale del Lavoro n. 101 del 17/07/97;

VISTO l'art.53 del D.L.vo n.165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

VISTO il CCNL del comparto scuola 2016-2018;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009;

VISTO l'art. 35 del CCNL 2006-09 (collaborazioni plurime).

EMANA

Ai sensi dell'art. 43 del D.I. n. 129/2018 il seguente Regolamento, che va a costituire parte integrante del Regolamento d'Istituto, in materia di contratti di prestazione d'opera con esperti



interni ed esterni all'istituzione scolastica.

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, **le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera** per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF e PdM, o nel Programma Annuale e per la stipula di convenzioni con enti di formazione professionale ed educativa. In particolare per:

- a) garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- b) realizzare progetti didattici;
- c) realizzare progetti PON;
- d) realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- e) garantire l'aggiornamento/formazione del personale docente e ATA;
- f) garantire la corretta e tempestiva attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza, privacy, trasparenza amministrativa e altro, previsti dalla normativa vigente in ambito scolastico.

Il presente Regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure d'individuazione degli esperti interni e esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Art. 2 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa, previsti dal PTOF e sui finanziamenti a disposizione per la realizzazione di tali progetti:

1. verifica la possibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica, attraverso avvisi interni diretti al personale interno, docenti/ATA e/o Istituti in rete e/o altri Istituti scolastici, tenendo conto delle mansioni esigibili;
2. individua le attività e gli insegnamenti per i quali è necessario conferire incarichi di collaborazione a personale esterno, provvede, a conclusione della relativa procedura, alla stipulazione di:
 - contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - specifiche convenzioni con Enti di formazione professionale ed educativa.

L'affidamento dell'incarico può avvenire attraverso:

- ✓ procedura semplificata con affidamento diretto;
- ✓ selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti.

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno.

Preliminarmente l'Istituzione Scolastica provvede a verificare se siano presenti e disponibili, all'interno del corpo docente dell'Istituto, le risorse professionali di cui ha necessità.

Per svolgere tale ricognizione l'Istituzione Scolastica:



- pubblica sul proprio sito *web* apposito avviso interno contenente i criteri specifici epredeterminati di selezione;
- raccoglie le disponibilità dei docenti interni;
- valuta i *curricula* stilando una graduatoria;
- qualora sia presente o disponibile una professionalità rispondente a quella richiesta, procede sulla base della graduatoria, al conferimento di un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico.

2. Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediantecontratti di lavoro autonomo.

Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere:

a) Alle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007	o, in alternativa,	b) Stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni ai sensi dell'art. 7, comma 6 delD.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
--	--------------------	--

2.a) Ricorso a collaborazioni plurime

L'istituzione scolastica richiedente:

- pubblica sul proprio sito *web* un avviso rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, delineando le caratteristiche della risorsa professionale di cui si necessita e definendo i criteri di selezione;
- qualora presso altra Istituzione Scolastica sia accertata la disponibilità di docenti idonei, sarà possibile instaurare un rapporto di **collaborazione plurima**, mediante apposita **lettera di incarico**, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio

2.b) Affidamento contratti di lavoro autonomo

In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l'Istituzione Scolastica può stipulare contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con esperti esterni e/o associazioni presenti sul territorio.

- Il Dirigente Scolastico pubblica all'Albo e sul sito web dell'Istituto specifico **Avviso** nel quale dovranno essere indicati:

- modalità e termini per la presentazione delle domande;
- documentazione da produrre;
- oggetto della prestazione;
- durata del contratto;
- corrispettivo proposto;
- criteri di valutazione delle candidature



- sulla base della valutazione comparativa dei curricula, il Dirigente Scolastico, che può essere coadiuvato da apposita Commissione all'uopo nominata, individua gli esperti esterni cui conferire l'incarico;
- conclusa la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico affida l'incarico mediante **stipula di un contratto di prestazione d'opera** ex art. 2222 e ss. del codice civile. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna, infatti, è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

Personale ATA

Sempre con riferimento ai progetti nazionali ed europei il personale ATA e, specificamente, quello appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico sarà individuato sulla base delle disponibilità espresse e dei titoli/competenze dichiarati a seguito di appositi avvisi dell'Istituto, resi pubblici all'albo pretorio on line della scuola.

Per gli AA. e AT. può essere indicato l'incarico all'interno della mansione definita dal DSGA ed approvata dal DS, previa verifica dei titoli/competenze di cui si necessita.

ART. 3 – AFFIDAMENTO DIRETTO

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l'espletamento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili;
 - b) la prestazione richiesta, in relazione alle specifiche competenze richieste (condizione oggettiva di unicità della prestazione), non consenta forme di comparazione;
 - c) il Dirigente Scolastico potrà procedere a trattativa diretta, qualora una gara sia andata deserta.
- L'affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato.

Fatto salvo quanto disciplinato dal precedente comma, negli altri casi si procede con la procedura di selezione comparativa dei candidati con avviso pubblico per il reperimento di esperti da pubblicarsi all'albo del sito web dell'Istituto.

ART. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Con previa emanazione di determina il Dirigente Scolastico predispone apposito avviso da pubblicare all'albo online del sito dell'Istituto nel quale sono indicati i seguenti elementi:

- definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- durata dell'incarico;
- natura dell'incarico, luogo di svolgimento e modalità di realizzazione del medesimo;
- tutte le informazioni relative all'istruttoria e alla scelta del contraente;



- compenso massimo per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali le modalità di pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione del responsabile del procedimento.

ART.5 REQUISITI RICHIESTI PER L'ACCESSO AGLI INCARICHI

Per l'ammissione alla selezione e al conferimento dell'incarico occorre:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- dichiarazione dell'esperto di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la professione svolta o conflitti d'interesse;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria, strettamente correlata al contenuto della prestazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario ma l'aspirante dovrà dimostrare di avere maturato un'esperienza nel settore, tale da garantire l'adempimento della prestazione richiesta.

Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

Per la valutazione comparativa dei candidati esperto interno/esterno, in considerazione della specificità del progetto, si farà riferimento alla seguente tabella di massima, riferita ai titoli e alle esperienze valutabili:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI		
a) Titoli culturali e professionali (massimo punti 45)	Punti	Punteggio max
Laurea	12	12
Diploma di scuola secondaria di secondo grado	3	
Diploma specifico (se richiesto)	6	
Ulteriori diplomi di Laurea, dottorato di ricerca, master di I o di II livello (attinenti alla tipologia di intervento)	5	15
Abilitazione specifica all'insegnamento	4	12
Pubblicazioni di settore	2	6
I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati con l'indicazione dell'Istituto e dell'anno in cui sono stati conseguiti		
b) Esperienza nel settore (massimo punti 55)		
Titolo	Punti	Punteggio max
Attività lavorative e/o professionali documentate e/o dichiarate coerenti con l'incarico (1 per anno)	1	10
Precedenti esperienze in PA valutate positivamente	3	15
Precedenti esperienze in scuole valutate positivamente	6	30



La griglia sarà adattata dal DS per ciascuna tipologia di bando che sarà pubblicato, soprattutto se per particolari e specialistiche figure professionali.

Nel caso in cui “l’esperto” sia una Associazione o una Ditta, essa dovrà possedere tutti i requisiti necessari all’espletamento dell’incarico per il servizio richiesto, fornire alla scuola tutti nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione, per ciascuno di essi devono essere validi i requisiti di accesso al pubblico impiego, sopra descritti.

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:

- minor onere economico a carico dell’Istituto;
- maggior punteggio nei titoli professionali;
- esperienze pregresse con l’Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
- candidato più giovane.

ART. 6 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEI CONTRATTI

L’istituzione scolastica conferisce incarichi o contratti individuali a collaboratori esterni ai sensi dell’art.44, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente dell’Istituto, per inesistenza di specifiche competenze professionali, indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro e in presenza dei seguenti presupposti:

- l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

E’ fatto divieto all’istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrino nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

I contraenti a cui conferire l’incarico saranno selezionati dal Dirigente Scolastico e/o un suo sostituto ufficiale, sentito il docente referente di progetto o apposita commissione all’uopo nominata che procede alla selezione del contraente mediante valutazione comparazione dei curricula.

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione complessiva delle domande presentate e onde valutarne l’idoneità.

L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso vi sia una sola offerta, purché completamente rispondente ai requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico in un particolare progetto.

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico.

Nei dieci giorni successivi lavorativi al termine dell’avviso o del bando, il Dirigente Scolastico pubblica sul sito dell’Istituto la graduatoria provvisoria degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 giorni lavorativi consecutivi.

In caso di assenza di ricorsi e trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi, dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei concorrenti sul sito dell’Istituto.



ART.7 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

I criteri per la determinazione del compenso all'esperto sono, come base di riferimento, quelli relativi a:

1. CCNL vigente per il personale esperto interno;
 2. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009;
 3. Decreto Interministeriale n. 326 del 12/01/1995.
 4. Circolare Ministero del Lavoro n. 101 /97.
 5. Linee Guida PON – FSE 2014-2020 definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabile ai soli progetti finanziati con i fondi comunitari europei;
 6. Linee Guida e indicazioni specifiche definite per il personale esperto interno ed esterno, applicabili ai soli Progetti finanziati dagli Enti locali erogatori;
- La Determinazione del compenso comprensivo di tutti gli oneri è così definito:

Tipologia	Tetto max (lordo dipendente)
1.Ore aggiuntive di insegnamento/interventi con gli alunni	€ 35,00 (trentacinque/00)
2.Ore aggiuntive non di insegnamento	€ 17,50 (diciassette/50)
3.Coordinamento e docenza corsi di formazione	€ 41,32 (quarantuno/32)
4.Coordinamento e docenza corsi di formazione personale universitario/Dirigenti/Ispettori	€ 51,65 (cinquantuno/65)
5.Assistenza tutoriale per lavori di gruppo	€ 25,82 (venticinque/82)
6.Esperto/Tutor/Valutatore/ figura aggiuntiva progetti PON	Costi standard definiti nell'avviso

In caso di figure altamente qualificate, il Dirigente scolastico è autorizzato ad elevare la misura oraria dei compensi di cui al punto 4 fino ad un massimo di € 70,00 onnicomprensive.

Nell'ambito di detti criteri il Dirigente Scolastico, avvalendosi dell'istruttoria del DSGA, determina di volta in volta il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.

Sono escluse le tariffe di riferimento previste dai singoli Ordini che prevedono minimi inderogabili. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Agli esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l'espletamento dell'incarico e viene erogato dietro presentazione di fattura elettronica e a seguito dell'accertamento, da parte del Dirigente Scolastico, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

ART.8 FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione. Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali



previsti dalle norme vigenti vale a dire:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione dei termini iniziale e finale del contratto stesso;
- il luogo e modalità dell'espletamento dell'attività;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali ed oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Torino;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- l'obbligo da parte del contraente di assolvere a tutti gli obblighi stabiliti ed indicati nel contratto;
- informativa ai sensi della Privacy;
- sottoscrizione.

Copia di tali contratti viene tenuta agli atti della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Per i titolari dei contratti è previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, salvo che per il completamento del progetto/attività protrattosi oltre i tempi previsti per causa di forza maggiore.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti, disciplinati dal presente Regolamento, con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza (D.Lgs 165/01).

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al punto precedente, è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, DLgs 165/01.

ART. 10 PUBBLICITÀ, ATTIVITÀ INFORMATIVA E TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. L'Istituzione Scolastica è tenuta a dare adeguata pubblicità, sul sito istituzionale della scuola,



dell'esito della procedura comparativa espletata secondo quanto indicato nel presente articolo.

2. In caso di Incarichi interni o affidati a personale di altre Istituzioni, la scuola è tenuta a pubblicare la durata e il compenso nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Personale", ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 33/2013.

3. Gli Incarichi affidati a soggetti esterni appartenenti ad altre PA o privati sono, altresì, oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e collaboratori", ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013.

4. Rispetto a quest'ultima tipologia di Incarichi esterni, la scuola è tenuta a pubblicare, entro tre mesi dal conferimento dell'Incarico e per i tre anni successivi:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'Incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di Incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

5. L'Istituzione Scolastica deve, inoltre, procedere alla comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni dei dati di cui agli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 33/2013, relativi agli Incarichi conferiti e autorizzati a dipendenti interni o conferiti e affidati a consulenti e collaboratori esterni, secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della relativa approvazione da parte del Consiglio d'Istituto, ed è reso pubblico sul sito internet dell'Istituzione Scolastica. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Schema di Regolamento deve intendersi, in ogni caso, automaticamente integrato per effetto delle sopravvenute disposizioni normative in tema di conferimento di Incarichi professionali ad opera delle Istituzioni Scolastiche.